

FOGLIO INFORMATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA – CORPORATE**Versione n. 3 – febbraio 2026**

Il presente documento è redatto in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi del Titolo VI e VI-bis del Testo Unico Bancario (“TUB”) e successive modifiche e integrazioni, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e s.m.i., delle disposizioni di Banca d’Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, approvata in data 29 luglio 2009 e s.m.i., della Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 in materia di Credito ai Consumatori e del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72 “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis T.U. Bancario e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Sezione I – Informazioni sul mediatore creditizio

Denominazione	Finanziario.tech srl	Iscrizione OAM n. 629 del 25/09/2024
Indirizzo sede legale	Via Montenapoleone, 8 20121 Milano	Mail: info@finanziario.tech
Indirizzo sede Operativa	Via G. D’Annunzio, 11 85025 Melfi	PEC: finanziario.techsrl@pec.it
Capitale Sociale i.v.	€ 50.000,00 - Registro delle Imprese	MI 2737111
P.IVA e Codice Fiscale	13660780969	Sito: www.finanziario.tech
Polizza Professionale	Tokio Marine Europe S.A. n. HCC25-U0008337 del 02/10/2025	

Sezione II – Informazioni sul collaboratore/ dipendente che entra in contatto con il cliente

Cognome e nome	E- mail	telefono

Il Collaboratore svolge per conto di Finanziario.tech S.r.l., attività di contatto con il pubblico è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

I presenti dati sono verificabili sul sito dell’OAM, all’indirizzo internet <https://www.organismo-am.it>, nella sezione “Dipendenti Collaboratori”.

Sezione III – Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

a. Caratteristiche: Il mediatore creditizio è il soggetto che professionalmente mette in relazione le banche o altri intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB e la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM).

La mediazione creditizia presuppone l’assenza di ogni rapporto di dipendenza o altro legame tra il mediatore e le parti (la banca e/o l’intermediario finanziario, da un lato, e il potenziale Cliente, dall’altro lato) che ne possano compromettere l’indipendenza.

Il servizio offerto dal Mediatore Creditizio e il suo intervento non garantiscono al Cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento richiesto poiché ogni decisione in merito ad esso è riservata alla banca e/o all’intermediario finanziario.

Il Mediatore Creditizio non è responsabile di inadempimenti del finanziatore o dell’eventuale mancata o ritardata concessione alla Clientela dei finanziamenti da essa richiesti, né assume alcuna responsabilità nei confronti della stessa. Al Mediatore Creditizio è vietato concludere direttamente contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi degli stessi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

Per svolgere la sua attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione regolamentato da appositi accordi distributivi (cd. operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione regolamentato contrattualmente (cd. operatività “fuori convenzione”).

Finanziario.tech opera fornendo accesso a prodotti creditizi di più enti finanziari.

Nel caso in cui vi sia l’intervento di due o più mediatori creditizi (cd. co-mediazione), al Cliente sarà fornita adeguata e tempestiva informativa sull’identità e il ruolo rivestito dagli intermediari del credito interessati.

Nel caso in cui il Cliente nel questionario di adeguata verifica (sottoscritto ai sensi del D.lgs. 231/07 e s.m.i.) e nel contratto di mediazione sottoscritto tra le parti, dichiara di rientrare nella categoria della “Clientela al Dettaglio”, verranno applicate le condizioni presenti in questo Foglio Informativo, così come previsto dal Codice del Consumo (D.lgs. 06.9.2005 n. 206, articoli da 18 a 27, art. 37-bis e da 45 a 67) e dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 e s.m.i.).

b. Rischi: L’attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione nonché dell’effettiva concessione ed erogazione del finanziamento richiesto; i tempi e le modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e l’entità delle spese di istruzione della pratica sono stabilite dalle banche e/o dagli intermediari finanziari. Di conseguenza, la mediazione creditizia non assicura che si trovi una banca o un intermediario finanziario disposto a concedere al Cliente il finanziamento richiesto, in tutto o in parte.

Le trattative e le procedure per la valutazione della concessione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari; conseguentemente, in relazione ad essere, nessuna responsabilità è imputabile all’attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto.

Sezione IV – Condizioni economiche della mediazione creditizia

L’attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e il corrispettivo è concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta in apposito contratto.

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue: sotto forma di percentuale calcolata sul valore erogato del finanziamento o in valore assoluto:

Tipologia di finanziamento	Provvigione
Linea di credito a B/T (fido di cassa, fido di smobilizzo, factoring e altro)	Massimo il 3 %
Linea di credito a M/L Termine (mutuo chirografo, mutuo ipotecario, leasing e altro)	Massimo il 3 %
Garanzia consortile e/o altro tipo di garanzia (Fidejussione commerciale/bancaria)	Massimo il 3 %
Rimborso forfettario delle spese affrontate per lo svolgimento dell'incarico	€ 500,00
Compenso previsto in caso di mancata accettazione del credito deliberato entro i termini previsti e alle condizioni indicative richieste dal Cliente, anche per importi diversi da quelli previsti dal Mandato di Mediazione	Massimo 5% sull’importo dell’operazione
Compenso previsto in caso di recesso in assenza di preavviso e giusta causa intervenuto prima della delibera	Massimo 5% oltre Iva per legge calcolato sull’importo/i richiesti dal cliente ed indicato/i al punto 1 “oggetto del mandato”
Penale relativa al diritto di esclusiva	il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale pari ad un massimo del 50 % del compenso di mediazione pattuito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del Codice civile.

* Sull’importo del finanziamento deliberato

I costi vengono comunicati al finanziatore cui compete includerli, se previsto, nel calcolo del TEG/TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

Le penali sopra indicate saranno comunque dovute dal Cliente nell’ipotesi in cui dovesse rifiutare di concludere il finanziamento nonostante l’approvazione della richiesta da parte della banca o dell’intermediario finanziario nonché nei casi di inadempimento da parte sua agli obblighi di collaborazione o di esclusiva previsti dal contratto di mediazione. I corrispettivi dovuti a Finanziario.tech per lo svolgimento dell’incarico di mediazione creditizia dovranno rispettare, nel caso di operatività in convenzione con il finanziatore, la misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari eroganti il finanziamento richiesto.

Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario: l'importo delle commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a corrispondere a Finanziario.tech per l'attività svolta non è noto in sede di consegna del presente Foglio Informativo.

L'eventuale provvigione che Finanziario.tech dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia ricevuti.

Il Cliente ha diritto di chiedere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni riconosciute da ciascuna banca o intermediario finanziario per i quali Finanziario.tech svolge l'attività di mediazione creditizia. Tale diritto può essere esercitato inviando richiesta scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo: Finanziario.tech S.r.l. Via G. D'Annunzio, 11 85025 Melfi (PZ).

Sezione V – Principali clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

Durata: il contratto è a tempo determinato e la durata è di massimo 6 (sei) mesi decorrente dal momento della sua conclusione (si verifichi il contratto per la durata concordata). Alla scadenza l'incarico cesserà e non sarà soggetto a rinnovo automatico anche se potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.

Recesso del Cliente nel caso di offerta fuori sede: qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il termine è pari a 30 giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del professionista presso l'abitazione del consumatore o di escursioni organizzate dal professionista al fine di promuovere o collocare i servizi al consumatore. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso facendo pervenire a Finanziario.tech una dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto o, se disponibile, il modulo previsto dall'art. 54, co., 1 lett. a) del Codice del Consumo. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso incombe sul consumatore.

Modalità di conferimento dell'incarico: l'incarico di mediazione creditizia è conferito a Finanziario. Tech in forma esclusiva/non esclusiva a Finanziario. Tech per un determinato periodo di tempo, come espressamente pattuito nel contratto.

Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto

Finanziario.tech potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r o a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria;
- b) violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero anche in relazione ad eventuali garanzie;
- c) dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.

Eventuali servizi accessori

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:

- SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA CORPORATE

Si tratta di servizi, anche non direttamente connessi con gli aspetti finanziari dell'attività aziendale, espressamente strutturati per soddisfare le esigenze degli operatori economici e che vengono personalizzati sulla base delle esigenze del cliente.

Diritti del Cliente

- Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare copia del presente "Foglio Informativo" di tempo in tempo vigente, contenente l'informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, messi a disposizione presso i locali di Finanziario.tech aperti al pubblico.
- Finanziario.tech mette a disposizione del Cliente su supporto durevole anche sul suo sito web (www.finanziario.tech) sulla homepage - sezione Trasparenza Aziendale) il presente "Foglio Informativo" nonché copia delle Guide di cui alla Sezione II, paragrafo n. 2 del Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.
- il Cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia il presente "Foglio Informativo".
- Qualora Finanziario.tech si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf o similare scaricabile e stampabile) o su altro supporto

duro, copia del presente “Foglio Informativo”, nonché della Guida relativa all’operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio.

- Il Cliente ha diritto di ottenere una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che includa anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e che consenta al Cliente di effettuare una ponderata valutazione del medesimo. La consegna della copia del testo del Contratto non impegna le parti alla conclusione del Contratto.
- Il Cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo o colui che subentra nell’amministrazione dei suoi diritti, hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente ai rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni, previa richiesta scritta ed anticipazione delle sole spese.
- Qualora il Cliente rivesta la qualità di “consumatore” e la proposta contrattuale sia stata sottoscritta “fuori dei locali commerciali” di Finanziario.tech, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni dalla sua conclusione dandone comunicazione a Finanziario.tech (ad es., inviando lettera raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo: Finanziario.tech S.r.l. – Via G. D’Annunzio, 11 85025 Melfi (PZ); PEC: finanziario.techsrl@pec.it Su richiesta del Cliente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, Finanziario.tech fornisce le informazioni di cui al D. Lgs. n. 72 del 21 aprile 2016, art. 120-decies, comma 2.

Foro Competente. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Milano, fatta salva l’applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile (foro generale del consumatore).

Sezione VI – Reclami e Mezzi di tutela Stragiudiziale

Finanziario.tech ha istituito un apposito ufficio per la gestione dei reclami. Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R a Finanziario.Tech S.r.l – Ufficio Reclami – Via G. D’Annunzio, 11 85025 Melfi (PZ) o tramite posta elettronica all’indirizzo reclami@finanziario.tech o tramite PEC: reclami.finanziario.tech@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- nominativo/denominazione del Cliente
- recapiti del Cliente
- data del contratto o incarico di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate dal Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- pretesa nei confronti del Mediatore Creditizio

In ossequio alla Comunicazione 27/20 dell’OAM si informa che il Cliente non potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) poiché, in base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la Clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientrano i Mediatori creditizi. Tuttavia, il Cliente potrà avviare nei confronti del Mediatore Creditizio gli altri mezzi di tutela stragiudiziale previsti dalla legge (procedura di mediazione, negoziazione assistita).

Glossario

- **Cliente:** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.
- **Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **Clientela al Dettaglio;** i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
- **Finanziamento:** il finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell’attività svolta dal Mediatore Creditizio.
- **Incarico di Mediazione:** contratto di mediazione stipulato tra il mediatore creditizio e il Cliente.
- **Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali:** il “contratto a distanza” è concluso tra il mediatore e il consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il “contratto negoziato fuori dei locali commerciali” è qualsiasi contratto tra il mediatore e il Cliente: 1) concluso

alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.

- Tecniche di comunicazione a distanza: le tecniche di contatto con la Cliente, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
- Offerta fuori sede: offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.
- Supporto durevole: qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del mediatore creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- Intermediari Finanziari: società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art. 106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 107.
- TAEG: tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- TEGM: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- ISC: l'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- Penale: somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- Provvigione: compenso dovuto al mediatore creditizio commisurato all'importo del finanziamento.
- OAM: Organismo per l'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Riservato all'offerta fuori sede

Dati e qualifica del Soggetto che entra in rapporto con il Cliente:

Cognome e nome	Qualifica

Collaboratore di società di mediazione creditizia operante ai sensi dell'art.128-sexies, co. 1 del D.Lgs.n.385 del 1° settembre 1993 (TUB) e iscritta all'elenco di cui al comma 2 art. cit. tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB, al nr. M629

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e ricevuto copia del presente FOGLIO INFORMATIVO.

Luogo e data

Il Cliente